

Il volume si occupa della recentissima riforma del Diritto della crisi d'impresa entrata in vigore il 15 luglio 2022 ed intende offrire un quadro compiuto ed esaustivo non solo dei diversi procedimenti che trovano la loro collocazione nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ma anche di quegli istituti che, pur non considerati dal legislatore nel predetto Codice, comunque regolano la crisi d'impresa, come la procedura di insolvenza transfrontaliera, l'amministrazione straordinaria e ordinaria delle grandi imprese in crisi, le misure di prevenzione patrimoniali. Nel libro vengono esaminati sia il d.lgs. n. 14 del 2019, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", sia i d.lgs. correttivi ed integrativi emanati successivamente, come i d.lgs. n. 147 del 2020 e n. 83 del 2022, ed il d.l. n. 73 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 2022, emanato dopo il d.lgs. n. 83 del 2022.

Il libro, per la chiarezza espositiva e per la completa analisi degli argomenti trattati, si rivolge non solo a chi si avvicina per la prima volta allo studio del Diritto della crisi d'impresa, ma anche a chi intende approfondire la materia nel passaggio dalla legge fallimentare alle nuove procedure concorsuali, dimostrandosi così particolarmente utile anche per gli operatori che se ne occupano professionalmente.

Alla stesura del volume, curato da Giuseppe Trisorio Liuzzi, hanno partecipato ventuno studiosi del Diritto processuale civile della scuola barese fondata da Franco Cipriani e Giorgio Costantino; i profili penalistici della crisi di impresa sono, invece, stati trattati dal professore Vincenzo Muscatiello, ordinario di Diritto penale della Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il libro si compone di 27 capitoli nei quali vengono esaminati la composizione negoziata della crisi d'impresa, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale, i gruppi di imprese, la liquidazione coatta amministrativa, la procedura di insolvenza transfrontaliera, l'amministrazione straordinaria e ordinaria delle grandi imprese in crisi, le misure di prevenzione patrimoniali, le disposizioni penali.



€ 55,00



G. TRISORIO LIUZZI (a cura di) DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA

# DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA

*a cura di*

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

CACUCCI  EDITORE  
BARI

DIRITTO  
DELLA  
CRISI D'IMPRESA

*a cura di*

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

CACUCCI  EDITORE  
BARI

Volume stampato con il contributo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2023 Cacucci Editore – Bari  
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220  
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

## GLI AUTORI

SIMONA CAPORUSSO, *professoressa associata di Diritto processuale civile Università e.campus Novedrate*

FRANCESCA CASCIARO, *dottoranda di ricerca di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

DOMENICO DALFINO, *professore ordinario di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO SAVERIO DAMIANI, *professore associato di Diritto processuale civile Università degli Studi del Sannio*

FABRIZIO GIUSEPPE DEL ROSSO, *ricercatore di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

GIOVANNI DELUCA, *professore aggregato di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

ANGELO DANILO DE SANTIS, *professore associato di Diritto processuale civile Università degli Studi di Roma Tre*

OLGA DESIATO, *professoressa associata di Diritto processuale civile Università degli Studi del Salento*

GIOVANNA FICARELLA, *dottoranda di ricerca di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

MARIO PIO FUIANO, *professore associato di Diritto processuale civile Università degli Studi di Foggia*

GIANPAOLO IMPAGNATIELLO, *professore ordinario di Diritto processuale civile Università degli Studi di Foggia*

DANIELA LONGO, *professoressa associata di Diritto processuale civile Università degli Studi di Foggia*

NICOLETTA MINAFRA, *ricercatrice di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

VINCENZO MUSCATIELLO, *professore ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

CARMELA LUCIA PERAGO, *professoressa associata di Diritto processuale civile Università degli Studi del Salento*

GIORGIO GIUSEPPE POLI, *professore associato di Diritto processuale civile Università degli Studi di Teramo*

BARBARA POLISENO, *professoressa associata di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

GIOVANNA REALI, *professoressa associata di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

MARIA LAURA SPADA, *professoressa aggregata di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

ROBERTA TARANTINO, *ricercatrice di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

SILVANA TRABACE, *ricercatrice di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, *professore ordinario di Diritto processuale civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

# INDICE

## INTRODUZIONE

### DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

*Giuseppe Trisorio Liuzzi*

1. Premessa. Dal r.d. 267/1942 alle riforme intervenute tra il 2005 e il 2018	1
2. L'influenza degli organismi europei sulla legislazione italiana della crisi di impresa	5
3. Dalla legge delega 155/2017 ai d.lgs. 14/2019 e 147/2020	7
4. La Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019	9
5. Il d.l. 118/2021 convertito dalla l. 14/2021	10
6. Il d.l. 36/2022 e il d.lgs. 83/2022	11
Bibliografia essenziale	13

## CAPITOLO I

### L'AMBITO DI APPLICAZIONE E I PRINCIPI GENERALI

*Giuseppe Trisorio Liuzzi*

1. La cancellazione del termine fallimento e la struttura del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	15
2. L'ambito di applicazione	17
3. Le definizioni	18
4. Gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza	21
4.1. I doveri del debitore	21
4.2. I doveri delle parti	23
4.3. Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie	24
5. Accesso alle informazioni ed economicità delle procedure	25
6. La prededucibilità dei crediti	25

7. I principi di carattere processuale	29
8. La trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza	30
Bibliografia essenziale	33

## CAPITOLO II

## LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA E IL CONCORDATO SEMPLIFICATO

*Francesco Saverio Damiani*

1. L'evoluzione normativa	35
---------------------------	----

## SEZIONE PRIMA

### LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

2. Dalle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi alla composizione negoziata della crisi d'impresa: caratteristiche generali del nuovo istituto	37
3. La "piattaforma telematica nazionale", l'elenco degli esperti e la nomina dell'esperto	42
4. I soggetti coinvolti nel procedimento di composizione negoziata della crisi: l'esperto	45
5. <i>Segue.</i> Le parti	47
6. Il procedimento di composizione negoziata: la fase preliminare	49
7. <i>Segue.</i> Lo svolgimento e la fase conclusiva	54
8. Le facoltà dell'imprenditore che accede alla composizione negoziata: la richiesta di misure protettive	59
9. <i>Segue.</i> La dichiarazione di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento previsti dal c.c.	64
10. Pendenza delle trattative, vincoli e limitazioni alla gestione dell'impresa	66
11. Gli esiti delle trattative	70
12. La composizione negoziata della crisi dei gruppi di imprese e delle c.d. imprese sotto soglia	72
13. Le misure premiali	76
14. Il compenso dell'esperto	79

SEZIONE SECONDA

**IL CONCORDATO SEMPLIFICATO  
PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

15. Natura e funzione del concordato semplificato	81
16. La richiesta di omologazione del concordato: gli effetti	82
17. <i>Segue</i> . Il procedimento	84
18. I rinvii alla disciplina del concordato ordinario (e alla disciplina penale)	88
19. La liquidazione del patrimonio	91
Bibliografia essenziale	92

CAPITOLO III

**LE PROCEDURE DI REGOLAZIONE  
DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

SEZIONE PRIMA

**GIURISDIZIONE, COMPETENZA, CESSAZIONE  
DELL'ATTIVITÀ, INIZIATIVA PER L'ACCESSO  
ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE**

*Giuseppe Trisorio Liuzzi*

1. La giurisdizione	95
2. La competenza	98
3. La cessazione dell'attività del debitore	101
3.1. La cessazione dell'attività	101
3.2. L'apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	102
3.3. La morte del debitore in corso di procedura	102
3.4. L'eredità giacente e l'istituzione di erede sotto condizione sospensiva	103
4. Il rito adottato nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	103
5. L'iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale	107
5.1. Il debitore	107
5.2. Gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa	110
5.3. I creditori	110
5.4. Il pubblico ministero	111
5.5. L'autorità giudiziaria	112



6. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale	112
7. La rinuncia alla domanda	115
Bibliografia essenziale	116

## SEZIONE SECONDA

## LE MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

*Giorgio Giuseppe Poli*

1. Il fattore telematico nelle procedure di crisi e di insolvenza, con uno sguardo alla cornice europea	117
2. Il deposito obbligatoriamente telematico degli atti processuali	119
3. La disciplina della notificazione telematica al debitore della domanda introduttiva del procedimento unitario	121
4. Le comunicazioni telematiche	126
5. L'insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale tramite domicilio digitale	127
6. L'accesso alle banche dati informatiche nella liquidazione giudiziale, nel concordato preventivo e nella composizione negoziata della crisi	128
Bibliografia essenziale	131

## SEZIONE TERZA

## LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

*Daniela Longo*

1. Caratteri generali e nozioni	131
2. Le misure cautelari. L'ambito di applicazione e il contenuto delle misure	132
3. <i>Segue.</i> Il procedimento e l'efficacia della misura	134
4. Le misure protettive. L'ambito di applicazione e il contenuto dei provvedimenti	137
5. <i>Segue.</i> La domanda e la competenza	140
6. <i>Segue.</i> Il procedimento	144
7. <i>Segue.</i> Le modalità di produzione e conservazione degli effetti. La revoca e la modifica	146
8. <i>Segue.</i> Durata delle misure	148
9. <i>Segue.</i> Il reclamo	151
Bibliografia essenziale	152

CAPITOLO IV

**LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO E LA PROCEDURA  
DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL  
SOVRAINDEBITATO**

*Giovanna Ficarella*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Premessa   | 153 |
| 2. L'ambito di applicazione temporale del c.c.i.i. e il regime transitorio: le novità apportate dal d.lgs. 147/2020 e dal d.l. 137/2020 | 155 |

SEZIONE PRIMA

**LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE  
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

- |  |     |
|--|-----|
| 3. Il presupposto oggettivo ed i soggetti legittimati  | 159 |
| 4. La domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: il contenuto del piano e la documentazione allegata            | 162 |
| 5. L'omologazione del piano del consumatore  | 165 |
| 6. L'esecuzione del piano del consumatore, la revoca dell'omologazione e la conversione della procedura di ristrutturazione dei debiti | 168 |
| 6.1. L'esecuzione del piano del consumatore  | 168 |
| 6.2. La revoca dell'omologazione   | 169 |
| 6.3. La conversione della procedura di ristrutturazione dei debiti   | 170 |
| 7. La procedura di concordato minore: premessa   | 170 |
| 8. Le fattispecie di accesso al concordato minore  | 171 |
| 9. <i>Segue.</i> Il contenuto della domanda di concordato minore   | 174 |
| 10. Il procedimento di apertura della procedura di concordato minore   | 176 |
| 11. <i>Segue.</i> Il voto e le modifiche alla proposta   | 178 |
| 12. Il subprocedimento di omologazione del concordato minore   | 180 |
| 13. Esecuzione del concordato minore, revoca dell'omologazione e conversione della procedura in liquidazione controllata               | 181 |
| 14. Le procedure familiari   | 182 |

SEZIONE SECONDA

**LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**

- |  |     |
|--|-----|
| 15. La liquidazione controllata del sovraindebitato: premessa  | 183 |
| 16. La domanda: i soggetti legittimati e il concorso tra la procedura di liquidazione del patrimonio e le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore | 184 |

17. <i>Segue.</i> La domanda: il giudice competente e la documentazione	186
18. La sentenza di apertura della liquidazione controllata	188
19. <i>Segue.</i> Gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata	189
20. L'inventario dei beni, la formazione dello stato passivo e il regime delle domande tardive	192
21. Il regime delle azioni esercitabili dal liquidatore	193
22. L'esecuzione del programma di liquidazione e la chiusura della procedura di liquidazione controllata	194
Bibliografia essenziale	195

## CAPITOLO V

## GLI ACCORDI NEGOZIALI DELL'IMPRENDITORE

1. Introduzione	197
-----------------	-----

## SEZIONE PRIMA

## IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

*Barbara Poliseno*

1. Il piano attestato di risanamento della crisi o dell'insolvenza	198
2. Il contenuto del piano	200
3. L'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica del piano	203
4. Gli effetti del piano attestato sull'azione revocatoria	204
5. La prova scritta degli atti unilaterali e dei contratti posti in essere in esecuzione del piano.	204

## SEZIONE SECONDA

## GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

*Fabrizio Giuseppe del Rosso e Nicoletta Minafra*

1. Premessa	205
2. L'art. 5 della legge delega del 2017 e la qualificazione degli accordi di ristrutturazione come procedura concorsuale	207
3. I presupposti e il contenuto dell'accordo	208
4. La domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione	209
5. L'omologazione dell'accordo	213
6. Gli accordi di ristrutturazione agevolati	215
7. Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	216
8. La convenzione di moratoria	217
9. La transazione su crediti tributari e contributivi	218
10. I piani attestati di gruppo	220

SEZIONE TERZA  
**IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE  
 SOGGETTO A OMOLOGAZIONE**

*Nicoletta Minafra*

1.	Premessa	221
2.	Requisiti soggettivi	222
3.	Requisiti oggettivi	223
4.	Procedimento di apertura	224
5.	Procedimento di approvazione	226
6.	Procedimento di omologazione	227
7.	Effetti del PRO	229
8.	<i>Segue.</i> Sull'imprenditore	230
9.	<i>Segue.</i> Sui creditori	232
10.	<i>Segue.</i> Sui contratti pendenti: in particolare i contratti di finanziamento	233
11.	La disciplina dei finanziamenti-soci e dei finanziamenti infragruppo	235
12.	Profili dubbi: caratterizzazione e natura dell'istituto	236
	Bibliografia essenziale	237

CAPITOLO VI  
**IL CONCORDATO PREVENTIVO**

*Fabrizio Giuseppe del Rosso e Giuseppe Trisorio Liuzzi*

1.	Le origini e l'evoluzione dell'istituto concordatario	239
2.	<i>Segue.</i> L'art. 6 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e i principi e i criteri direttivi	242
3.	<i>Segue.</i> Dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 al d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83	244
4.	La finalità e le tipologie del concordato preventivo	244
	4.1. Il concordato in continuità aziendale	245
	4.2. Il concordato liquidatorio	246
5.	Le condizioni per l'ammissione alla procedura: il presupposto soggettivo	247
6.	<i>Segue.</i> Il presupposto oggettivo	249
7.	La domanda di ammissione alla procedura, la proposta e il piano di concordato, la suddivisione dei creditori in classi	250
8.	<i>Segue.</i> I documenti da allegare alla domanda di concordato	255
9.	La domanda con riserva	258
10.	Il decreto di apertura del concordato preventivo	262

11. Gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo	266
12. <i>Segue.</i> Gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo sui contratti	271
13. <i>Segue.</i> La domanda di accesso al concordato preventivo ed i finanziamenti prededucibili	275
14. Le proposte e le offerte concorrenti	276
15. Gli organi della procedura	279
16. La revoca dell'ammissione al concordato preventivo	282
17. La votazione dei creditori	283
18. L'omologazione del concordato preventivo	288
19. L'esecuzione del concordato omologato	293
20. La risoluzione e l'annullamento del concordato omologato	296
21. Cenni sul trattamento dei crediti tributari e contributivi	297
Bibliografia essenziale	300

## CAPITOLO VII

## LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: APERTURA E IMPUGNAZIONI

*Daniela Longo*

1. La necessaria previa definizione delle domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza	303
2. Altre ipotesi di apertura della liquidazione	305
3. Il precipuo procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale	307
4. I presupposti della liquidazione giudiziale	311
5. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: contenuto	314
6. <i>Segue.</i> Pubblicità ed effetti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale	317
7. Il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale (o decide sull'omologazione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza) e l'armonizzazione tra le impugnazioni nel procedimento unitario	319
8. Il procedimento di reclamo: la legittimazione e i termini per impugnare	323
9. <i>Segue.</i> La costituzione delle parti, l'intervento dei terzi e l'udienza	326
10. <i>Segue.</i> Gli effetti della proposizione del reclamo: la sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi	327
11. Gli effetti dell'accoglimento del reclamo	329
12. Il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il relativo reclamo	333

## SOMMARIO

13. Il ricorso per cassazione	338
14. La pronuncia <i>ex art.</i> 96 c.p.c. in sede di impugnazione	341
Bibliografia essenziale	342

## CAPITOLO VIII

### GLI ORGANI PREPOSTI ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

*Maria Laura Spada*

1. Premessa	343
2. Il tribunale concorsuale	344
3. La competenza del tribunale concorsuale	346
4. <i>Segue.</i> La competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione	347
5. Il giudice delegato	348
6. <i>Segue.</i> I poteri del giudice delegato	349
7. Il curatore	351
8. La nomina e l'accettazione del curatore. L'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure	352
9. L'intrasmissibilità delle funzioni del curatore	356
10. <i>Segue.</i> La figura dell'esperto	357
11. L'integrazione dei poteri del curatore	358
12. Le relazioni e i rapporti riepilogativi del curatore	359
13. <i>Segue.</i> Il deposito delle somme riscosse	362
14. L'attività del curatore nelle varie fasi del procedimento di liquidazione giudiziale	363
15. La responsabilità e la revoca del curatore	364
16. Il comitato dei creditori	367
17. Le funzioni del comitato dei creditori	369
18. Il reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale	370
19. <i>Segue.</i> Il procedimento camerale regolato dall'art. 124 c.c.i.i.	372
20. Il reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore e del comitato dei creditori	374
Bibliografia essenziale	375

## CAPITOLO IX

## GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE

*Giorgio Giuseppe Poli*

1.	Premessa	377
2.	Lo spossessamento del debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale	378
	2.1. <i>Segue.</i> Oggetto dello spossessamento	379
3.	L'inefficacia degli atti successivi all'apertura della liquidazione giudiziale	382
	3.1. <i>Segue.</i> Il <i>dies a quo</i> dell'inefficacia (e dello spossessamento)	386
4.	Formalità degli atti eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale	388
5.	Beni non compresi nella liquidazione giudiziale	390
	5.1. <i>Segue.</i> Beni e diritti di natura strettamente personale	391
	5.2. <i>Segue.</i> Emolumenti di carattere alimentare o altri proventi dell'attività lavorativa del debitore	391
	5.3. <i>Segue.</i> Beni e redditi familiari	393
	5.4. <i>Segue.</i> Beni impignorabili	394
6.	Alimenti al debitore e alla sua famiglia	395
7.	L'abitazione del debitore	396
8.	Effetti processuali in capo al debitore e interruzione (automatica) del processo	397
9.	Effetti personali dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore: a) la gestione della corrispondenza	402
	9.1. <i>Segue.</i> b) Limiti alla libertà di circolazione e soggiorno del debitore	403
	9.2. <i>Segue.</i> Residue incapacità personali a carico del debitore	405
	Bibliografia essenziale	405

## CAPITOLO X

## GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE VERSO I CREDITORI

*Giorgio Giuseppe Poli*

1.	Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale verso i creditori: la regola del concorso	407
2.	Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura	408

## SOMMARIO

2.1. <i>Segue</i> . Le esclusioni dal divieto	411
3. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo	414
4. Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui debiti pecuniari: il corso degli interessi	416
5. La disciplina della compensazione in sede concorsuale	419
6. I crediti infruttiferi	421
7. Obbligazioni e altri titoli di debito	422
8. I crediti non pecuniari	423
9. Rendita perpetua e vitalizia	425
10. Disciplina dei crediti verso più coobbligati solidali e diritti del coobbligato o fideiussore munito di garanzia sui beni del debitore	427
Bibliografia essenziale	429

## CAPITOLO XI

### GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

*Barbara Poliseno*

1. Premessa	431
2. L'inefficacia <i>ex lege</i> degli atti a titolo gratuito	432
2.1. <i>Segue</i> . Dei pagamenti	434
2.2. Le esenzioni dall'inefficacia	435
3. L'azione revocatoria di cui all'art. 166 c.c.i.i.	436
3.1. <i>Segue</i> . Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie <i>ex art.</i> 166, comma 1	438
3.2. <i>Segue</i> . Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie <i>ex art.</i> 166, comma 2	441
4. Gli atti compiuti tra i coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto	442
5. Il sistema delle esenzioni	443
5.1. <i>Segue</i> . I pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuati dall'impresa «nei termini d'uso»	444
5.2. <i>Segue</i> . Le rimesse bancarie	444
5.3. <i>Segue</i> . I contratti di compravendita su immobili ad uso abitativo	446
5.4. <i>Segue</i> . Gli atti volti al recupero dello stato di dissesto	447
5.5. <i>Segue</i> . I pagamenti per prestazioni di lavoro	449
6. L'azione revocatoria ordinaria nell'ambito della liquidazione giudiziale	449
7. La decadenza dall'azione	451
8. Gli effetti della revocazione	451
Bibliografia essenziale	453



## CAPITOLO XII

## GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

*Angelo Danilo De Santis*

1. La liquidazione giudiziale e i rapporti contrattuali in corso di esecuzione. Rilievi generali	455
2. Effetti sui contratti preliminari di compravendita immobiliare	458
2.1. Gli effetti sui contratti relativi ad immobili da costruire	460
3. Contratti di carattere personale, finanziamenti destinati a uno specifico affare, locazione finanziaria e vendita con riserva della proprietà	461
4. Contratti ad esecuzione continuata o periodica, restituzione di cose non pagate, contratto di borsa a termine, associazione in partecipazione	464
4.1. Liquidazione nei confronti di soci di società; liquidazione e associazione temporanea di imprese (ATI)	466
5. Conto corrente, mandato e commissione	467
6. Contratto di affitto di azienda e contratto di locazione di immobili	469
7. Contratto di appalto	471
8. Contratto di assicurazione e di edizione	472
9. La «clausola arbitrale»	473
10. Gli effetti sui rapporti di lavoro subordinato. Premessa generale	475
10.1. La regola della sospensione e il <i>quomodo</i> del suo operare	476
10.2. Il trasferimento d'azienda e di ramo d'azienda	477
Bibliografia essenziale	478

## CAPITOLO XIII

## LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

*Angelo Danilo De Santis*

1. L'apposizione dei sigilli da parte del curatore	481
2. La consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione	481
3. L'inventario e la presa in consegna dei beni	482
4. Gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari; il bilancio e il fascicolo della procedura	483
Bibliografia essenziale	484

CAPITOLO XIV

L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO  
NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

*Gianpaolo Impagnatiello*

1. Premessa	485
2. L'accertamento del passivo nella legge fallimentare. Il carattere strumentale ed endoconcorsuale della verifica dei crediti	486
3. Dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	488
4. La previsione d'insufficiente realizzo	493
5. L'avvio del procedimento di verifica. L'avviso ai creditori e agli altri interessati	495
6. La domanda di ammissione	497
7. Il progetto di stato passivo	502
8. <i>Segue</i> : l'eccezione di revocabilità	505
9. La discussione dello stato passivo. I poteri del giudice delegato e la rilevanza della non contestazione	506
10. <i>Segue</i> : la formazione dello stato passivo. L'ammissione con riserva	508
11. L'esecutività dello stato passivo	510
12. L'impugnazione del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo	511
13. <i>Segue</i> : la capacità processuale e l'interesse a impugnare del curatore	513
14. Le forme del procedimento d'impugnazione	514
15. Le domande tardive	517
16. La verifica dei crediti prededucibili	519
17. Le domande di rivendica e di restituzione	521
Bibliografia essenziale	523

CAPITOLO XV

LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

*Domenico Dalfino*

SEZIONE PRIMA

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

1. Il programma di liquidazione nella legge fallimentare	527
2. Le novità introdotte dal codice della crisi di impresa	528
3. Il contenuto del programma	529

4.	La predisposizione del programma: termini e procedimento di approvazione	530
5.	Le «sopravvenute esigenze» e il supplemento del programma	532
6.	Il programma “negativo” di liquidazione	532

## SEZIONE SECONDA

**ESERCIZIO DELL'IMPRESA E AFFITTO DI AZIENDA**

7.	La continuazione dell'esercizio dell'impresa	533
7.1.	La prosecuzione su ordine del tribunale	535
7.2.	La prosecuzione su ordine del giudice delegato	535
7.3.	Gestione e adempimenti del curatore	537
7.4.	I rapporti pendenti	538
8.	L'affitto di azienda	540
8.1.	La scelta dell'affittuario	541
8.2.	Il contenuto del contratto di affitto	542
8.3.	Il diritto di prelazione dell'affittuario	543
8.4.	I rapporti pendenti e la retrocessione dell'azienda	544

## SEZIONE TERZA

**LA VENDITA DEI BENI  
E LE ALTRE FORME DI LIQUIDAZIONE**

9.	Il passaggio dalla legge fallimentare al c.c.i.i.	547
10.	Le linee generali delle modalità di liquidazione	548
11.	Sospensione e impedimento della vendita	550
12.	La vendita dell'azienda	551
13.	La cessione dei crediti e la vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi	553
14.	La distribuzione della somma ricavata	554
	Bibliografia essenziale	555

## CAPITOLO XVI

**LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO***Carmela Lucia Perago*

1.	Il mutamento del sistema valoriale a tutela del credito nella crisi d'impresa. Premessa	557
2.	La residualità della liquidazione giudiziale nel contesto del c.c.i.i. Immanenza e declinazione delle regole di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.	558
3.	La fase di sub riparto. Il carattere periodico delle ripartizioni parziali	560

## SOMMARIO

4.	Il contenuto del progetto di ripartizione	562
5.	L'iter procedurale per rendere esecutivo il progetto di ripartizione parziale	563
6.	Il reclamo avverso il progetto di ripartizione	564
7.	La dichiarazione di esecutività	566
8.	La stabilità del riparto. Il principio dell'immutabilità delle attribuzioni patrimoniali	568
9.	L'ordine di distribuzione delle somme. Concorsualità e <i>par condicio</i>	570
10.	<i>Segue.</i> La categoria pretoria della prededuzione	571
11.	La disciplina dei crediti prededucibili e la soddisfazione del credito al di fuori delle regole del concorso nella liquidazione giudiziale: un tentativo riuscito?	573
12.	I creditori tardivi e i creditori ammessi con riserva	575
13.	Le modalità di pagamento	577
14.	Le ripartizioni parziali e la disciplina degli accantonamenti	578
15.	La ripartizione finale	580
16.	Il rendiconto finale del curatore e il giudizio di rendiconto	583
	Bibliografia essenziale	585

## CAPITOLO XVII

### LA CHIUSURA E LA RIAPERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

*Roberta Tarantino*

1.	La chiusura della liquidazione giudiziale: premessa	587
2.	I casi di chiusura: l'assenza di domande di insinuazione al passivo tempestivamente proposte	588
2.1.	L'estinzione dei crediti ammessi	589
2.2.	La ripartizione finale dell'attivo	590
2.3.	L'insufficienza di attivo	590
2.4.	La chiusura della liquidazione giudiziale delle società	591
2.5.	L'ipotesi particolare di chiusura c.d. anticipata in pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi	592
3.	Il procedimento di chiusura	595
4.	Le impugnazioni	597
5.	Gli effetti derivanti dalla chiusura della liquidazione: in particolare, gli effetti per il debitore e per gli organi della procedura	598
5.1.	<i>Segue.</i> Per i creditori	599
5.2.	<i>Segue.</i> Sui giudizi pendenti	600
6.	La riapertura della liquidazione giudiziale: ipotesi e presupposti	602
7.	Il procedimento di riapertura	602

8. Gli effetti della riapertura e la natura della procedura	603
Bibliografia essenziale	605

## CAPITOLO XVIII

**IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE***Giovanna Reali*

1. Il concordato dalla legge fallimentare del 1942 al nuovo codice della crisi d'impresa	607
2. La natura giuridica	609
3. La proposta di concordato: a) l'iniziativa	610
4. b) La forma e i termini	614
5. Il contenuto della proposta e i diversi tipi di concordato	616
6. La possibilità di suddivisione dei creditori in classi e i suoi limiti	617
7. Il piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei creditori	619
8. Il concordato con assunzione	620
9. L'esame della proposta: i pareri del curatore e del comitato dei creditori	621
10. La comunicazione ai creditori	623
11. Il voto dei creditori	624
12. L'approvazione del concordato	626
13. L'omologazione	627
14. Le opposizioni all'omologazione	629
15. Il procedimento di omologazione	630
16. Il reclamo: a) forma, termini e motivi	632
17. b) Il procedimento	633
18. Gli effetti dell'omologazione e l'esecuzione del concordato	634
19. La risoluzione	635
20. L'annullamento	637
21. La riapertura della liquidazione giudiziale	638
Bibliografia essenziale	638

## CAPITOLO XIX

**LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ***Olga Desiato*

1. L'imprenditore collettivo nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	641
---	-----

## SOMMARIO

2. Gli effetti della sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili	642
3. Le società con soci a responsabilità limitata	644
4. I poteri del curatore	646
5. Proposta ed effetti del concordato nella liquidazione giudiziale delle società	646
Bibliografia essenziale	648

## CAPITOLO XX

### L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

*Giuseppe Trisorio Liuzzi*

1. Premessa	651
2. Il quadro normativo prima del d.lgs. 14/2019	651
3. La legge delega 155/2017 e i d.lgs. 14/2019, 147/2020 e 83/2022	653
4. L'azione di responsabilità dei creditori sociali nelle s.r.l.	655
5. Le azioni di responsabilità promosse dal curatore	656
6. <i>Segue.</i> L'azione di responsabilità promossa dal curatore	659
7. L'onere della prova	662
8. La determinazione del danno	663
9. L'amministratore di fatto	666
10. La prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal curatore	668
11. Le modalità di proposizione dell'azione	670
12. Il rito e la competenza	670
Bibliografia essenziale	673

## CAPITOLO XXI

### L'ESDEBITAZIONE

*Silvana Trabace*

1. Premessa: funzione e soggetti ammessi al beneficio	675
2. Presupposti	677
3. Effetti	679
4. Procedimento	680
5. L'esdebitazione di diritto e l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente	682
Bibliografia essenziale	684

CAPITOLO XXII  
I GRUPPI DI IMPRESE

*Mario Pio Fuiano*

1.	Premessa	687
2.	I “gruppi di società” nel testo originario del codice civile e della legge fallimentare	687
3.	Le successive riforme: il d.lgs. 6/2003	692
4.	<i>Segue.</i> L’insolvenza dei gruppi di società nella legislazione eurounitaria e nella legge delega del 2017	694
5.	I gruppi di imprese nel c.c.i.i.: la composizione negoziata della crisi del gruppo (rinvio)	698
6.	<i>Segue.</i> La regolazione della crisi o dell’insolvenza del gruppo: i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo	698
7.	<i>Segue.</i> La procedura unitaria di liquidazione giudiziale	703
8.	<i>Segue.</i> Norme residuali in materia di procedura unitaria di liquidazione giudiziale	705
	Bibliografia essenziale	706

CAPITOLO XXIII  
LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

*Francesca Casciaro*

1.	Liquidazione coatta amministrativa: disciplina applicabile e presupposti	709
2.	I rapporti con le altre procedure concorsuali. La liquidazione giudiziale	712
3.	<i>Segue.</i> Il concordato preventivo	713
4.	Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriore alla LCA	713
5.	Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza successivo alla LCA	716
6.	Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza	717
7.	Provvedimento di liquidazione	718
8.	Organi della liquidazione coatta amministrativa. Il commissario liquidatore	720
9.	<i>Segue.</i> Il comitato di sorveglianza	722
10.	Effetti del provvedimento di liquidazione per i creditori	722
11.	<i>Segue.</i> E sui rapporti giuridici preesistenti	723
12.	Formazione dello stato passivo	724

## SOMMARIO

13. Liquidazione e ripartizione dell'attivo	725
14. Chiusura della LCA	726
15. Concordato della liquidazione	727
16. <i>Segue.</i> Risoluzione e annullamento del concordato	728
17. La novità della riforma: le funzioni dell'autorità amministrativa di vigilanza	729
Bibliografia essenziale	730

### CAPITOLO XXIV

## L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ORDINARIA E SPECIALE

*Simona Caporusso*

1. Premessa	731
-------------	-----

### SEZIONE PRIMA

#### L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA «ORDINARIA»

2. Origini e funzione	733
3. Dall'amministrazione straordinaria ordinaria a quella speciale: rinvio	734
4. Natura giuridica e sistema del doppio binario	735
5. Presupposti di ammissione alla procedura	737
6. Il procedimento per la dichiarazione dello stato d'insolvenza	737
7. Il contenuto della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza	739
8. I rimedi	740
9. Gli organi preposti alla fase giurisdizionale e le relative funzioni	741
10. Svolgimento della fase giurisdizionale e gestione del patrimonio dell'impresa	744
11. L'apertura dell'amministrazione straordinaria	747
12. La fase amministrativa: organi e relative funzioni	748
13. Lo svolgimento della fase amministrativa	750
14. Definizione ed esecuzione del programma	751
15. La cessazione dell'amministrazione straordinaria	754
16. I gruppi d'impresе: cenni	757

### SEZIONE SECONDA

#### L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA «SPECIALE»

17. Il decreto Marzano	757
18. <i>Segue.</i> Il caso di Volareweb s.p.a.	760
19. <i>Segue.</i> Il dissesto Alitalia	760



20. Postilla conclusiva	761
Bibliografia essenziale	762

## CAPITOLO XXV

## LE PROCEDURE DI INSOLVENZA TRANSFRONTALIERA

*Giovanni Deluca*

1. Premessa	765
2. La struttura del Regolamento UE n. 848/2015	767
3. Il preambolo	768
4. Le disposizioni generali del Regolamento UE n. 848/2015	770
5. Il riconoscimento della procedura di insolvenza	774
6. La procedura "secondaria" d'insolvenza	777
7. L'informazione e l'insinuazione al passivo dei creditori	780
8. Le procedure d'insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società	781
8.1. La cooperazione e la comunicazione fra gli amministratori	781
8.2. La procedura di coordinamento	782
8.3. Le disposizioni generali	784
9. La protezione dei dati	786
10. Le disposizioni finali	786
Bibliografia essenziale	787

## CAPITOLO XXVI

## LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI E LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

*Giuseppe Trisorio Liuzzi*

1. La legge delega ed il codice antimafia	789
2. Le misure di prevenzione patrimoniali	790
3. I soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali	792
4. La nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario	794
5. La tutela dei diritti dei terzi	795
6. I rapporti con le azioni esecutive e con i giudizi di cognizione avvenuti ad oggetto il bene sequestrato	796
7. L'accertamento dei diritti dei terzi	797
8. La liquidazione dei beni	802
9. Il piano di pagamento dei crediti	803
10. I rapporti con le procedure concorsuali	804

## SOMMARIO

11. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale successiva al sequestro	805
12. Il sequestro successivo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	807
13. I rapporti tra il controllo giudiziario e l'amministrazione giudiziaria e la procedura di liquidazione giudiziale	808
Bibliografia essenziale	809

## CAPITOLO XXVII

### LE DISPOSIZIONI PENALI

*Vincenzo Bruno Muscatiello*

1. Premessa. Diritto civile e diritto penale: strade diverse	811
--	-----

#### SEZIONE PRIMA

### I REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

1.1. Prologo	813
1.2. Epilogo	818
2. Bancarotta fraudolenta	819
3. Bancarotta semplice	820
4. Esenzioni dai reati di bancarotta	823
4.1. Soggetti attivi: l'autore del reato	824
4.2. La soggettività estesa	824
4.3. <i>Segue</i> . I soci illimitatamente responsabili (cd bancarotta impropria)	825
5. Reati commessi da persone diverse dal <i>fallito id est</i> dall'imprenditore (debitore) in liquidazione giudiziale: Ricorso abusivo al credito	829
6. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. Misure premiali (rinvio)	830
6.1. Misure premiali	832
6.2. Le ragioni del premio	833
6.3. La rimodulazione delle misure	834
7. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale	837
8. Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice	837

## SEZIONE SECONDA

**I REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE  
DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

9. Le estensioni soggettive. Fatti di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice	838
10. L'intreccio societario fallimentare	840
10.1. I vigilanti	840
10.2. Amministratori di fatto	841
11. Ricorso abusivo al credito	841
12. La denuncia di crediti inesistenti	842
13. Reati dell'istitutore	843
14. I reati del curatore	843
14.1. Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale	844
14.2. Accettazione di retribuzione non dovuta	845
14.3. Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale	846
15. Coadiutori del curatore	847
16. Reati degli estranei: l'uomo qualunque	848
17. Mercato di voto	849
18. Esercizio abusivo di attività commerciale	850

## SEZIONE TERZA

**LE DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO  
DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI  
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI  
E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

19. Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria	850
20. Falso in attestazioni e relazioni	852
21. Liquidazione coatta amministrativa	853

## SEZIONE QUARTA

**I REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI  
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

22. Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi	853
22.1. Il precedente immediato: nuove previsioni e nuove abrogazioni	854

SOMMARIO

23. Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI	855
---	-----

SEZIONE QUINTA

LE DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

24. Esercizio dell'azione penale	855
25. Costituzione di parte civile	855

SEZIONE SESTA

LE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE

26. L'art. 2086 c.c.	857
Bibliografia essenziale	858
Bibliografia generale	861
Indice analitico-alfabetico	867

INTRODUZIONE

# DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

*Giuseppe Trisorio Liuzzi*

SOMMARIO: 1. Premessa. Dal r.d. 267/1942 alle riforme intervenute tra il 2005 e il 2018. – 2. L'influenza degli organismi europei sulla legislazione italiana della crisi di impresa. – 3. Dalla legge delega 155/2017 ai d.lgs. 14/2019 e 147/2020. – 4. La direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. – 5. Il d.l. 118/2021 convertito dalla l. 14/2021. – 6. Il d.l. 36/2022 e il d.lgs. 83/2022.

## **1. Premessa. Dal r.d. 267/1942 alle riforme intervenute tra il 2005 e il 2018**

Prima della emanazione del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, conosciuto anche come legge fallimentare, la disciplina del fallimento trovava la sua collazione nel codice di commercio del 1882, e più precisamente nel libro terzo. L'impostazione di matrice liberale di quel codice si rifletteva sulla disciplina dell'istituto, che rispetto alle legislazioni precedenti si presentava meno severa nei confronti del fallito.

Nel 1942 il legislatore decise di innovare, regolando la materia in una legge apposita, il r.d. 267/1942, nel quale disciplinò non solo il fallimento (che peraltro con la l. 10 luglio 1930, n. 995 aveva in precedenza sia pure in parte modificato), ma anche altri istituti come il concordato preventivo (introdotto con la l. 24 maggio 1903, n. 197), la procedura di amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa.

È noto che il r.d. 267/1942, aveva un'impostazione chiaramente autoritaria e sanzionatoria, non liberale, a differenza del codice del commercio del 1865. La finalità era di eliminare l'imprenditore fallito dal mercato, di provvedere alla liquidazione di tutto il suo patrimonio e di assicurare, per quanto possibile, il soddisfacimento dei creditori. La sorte dell'impresa e dei lavoratori non era presa in considerazione, se non in via del tutto marginale. Il procedimento o, meglio sarebbe dire, i vari procedimenti contemplati erano sì improntati a celerità, ma a scapito dei diritti delle parti coinvolte, primi fra tutti quelli del debitore.

Nonostante nel tempo il r.d. 267/1942 si sia mostrato non più in linea con il mutato contesto economico, per oltre sessanta anni, il nostro legislatore non si è curato di modificare la legge fallimentare ed ha circoscritto il suo intervento, a partire dagli anni Settanta, alla regolamentazione delle situazioni di crisi dei

grandi gruppi imprenditoriali, con la creazione di una nuova procedura, quella dell'amministrazione straordinaria (leggi Prodi, Prodi-*bis*, Marzano) (v. *infra* il capitolo XXIV), collocata al di fuori della legge fallimentare e contrassegnata soprattutto dall'esigenza di conservare l'attività di impresa e di salvaguardare i posti di lavoro.

Nell'assenza del legislatore, è stata invece la Corte costituzionale ad intervenire, sancendo più di una volta l'illegittimità delle disposizioni che si presentavano in contrasto con i principi fissati nella nostra Carta fondamentale, primo fra tutti il diritto di difesa. Fra le pronunce del Giudice delle leggi che maggiormente mostrano l'impostazione autoritaria ed illiberale del r.d. 267/1942 dobbiamo ricordare:

– la sentenza 16 luglio 1970, n. 141, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 15 l. fall. per violazione dell'art. 24, comma 2, cost., nella parte in cui non prevedeva l'obbligo, ma la semplice facoltà del tribunale di disporre, prima di dichiarare il fallimento, la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa, nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento;

– la sentenza 27 novembre 1980, n. 151, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18, comma 1, l. fall. per violazione dell'art. 24, comma 2, cost., nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento decorresse per il debitore dall'affissione della sentenza anziché dalla conoscenza legale;

– le sentenze 23 marzo 1981, n. 42; 22 novembre 1985, n. 303; 24 marzo 1986, n. 55; 27 giugno 1986, n. 156, che sono intervenute sull'art. 26 l. fall., nella parte in cui faceva decorrere il ridottissimo termine di tre giorni per reclamare il decreto del giudice delegato dalla data del decreto e non dalla comunicazione;

– la sentenza 23 dicembre 2005, n. 460, che pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c., fissa il principio che il giudice che dichiara il fallimento deve astenersi nel giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento;

– la sentenza 27 febbraio 2008, n. 39, che ha dichiarato illegittimi gli art. 50 e 142 l. fall. (nel testo precedente al d.lgs. 5/2006), nella parte in cui stabilivano che le incapacità del fallito, anziché arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della riabilitazione, senza consentire alcun controllo giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti che giustificassero le limitazioni alla capacità della persona .

Nel corso del tempo, mutato profondamente il contesto economico, allungatisi i tempi delle procedure e affermatasi l'esigenza di conservare per quanto possibile l'attività produttiva, la legge fallimentare si è sempre più mostrata non in grado di regolare la crisi di impresa. Le procedure concorsuali italiane hanno mostrato gravi segni di inefficienza: lentezza dei procedimenti, lunga durata delle procedure, non recuperabilità per i crediti chirografari. In questo contesto

inoltre si è assistito a diverse condanne dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo proprio per l'irragionevole durata delle procedure fallimentari, atteso che la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche a queste procedure; in particolare la Corte ha evidenziato il comportamento delle autorità competenti nella omessa vigilanza sul curatore da parte del giudice delegato; nel trasferimento del giudice delegato sostituito dopo molto tempo; nei giudizi di opposizione allo stato passivo protrattisi per lungo tempo per ritardi nel rilascio dell'autorizzazione a costituirsi [Corte europea 15 novembre 1996, Ceteroni c. Italia; v. inoltre i rapporti della Commissione su ricorsi n. 21374/93 (Bianco Manini c. Italia); n. 23486/94 (R.S. c. Italia); n. 23608/94 (Ricotta c. Italia); n. 23627/94 (Di Franco c. Italia); n. 24046/94 (Terrazzi c. Italia)].

A partire dagli anni '80 diversi sono stati i tentativi diretti a riformare una legge che si presentava ormai non più in linea con i tempi, tentativi che tuttavia non hanno avuto fortuna.

Il silenzio del legislatore è stato interrotto nel 2005 allorché è intervenuto per la prima volta per riformare la disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali risalente al r.d. 267/1942. Per la prima volta perché quasi a volere recuperare il tempo perso, il legislatore è tornato più volte sulla legge fallimentare. Infatti la riforma è intervenuta in un arco di tempo abbastanza ampio, dapprima con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, poi con i d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, e successivamente con ulteriori modifiche apportate tra il 2008 e il 2018.

La riforma ha riguardato essenzialmente il concordato preventivo, il fallimento ed il concordato fallimentare, ha "sfiorato" la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e ha abrogato l'istituto della amministrazione controllata.

A questi testi normativi dobbiamo aggiungere altri che, pur non riguardando la legge fallimentare, assumono tuttavia particolare rilievo nello studio complessivo del fenomeno dei procedimenti concorsuali:

– il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti tra misure di prevenzione patrimoniali (sequestro penale e confisca) e fallimento (v. *infra* il capitolo XXVI);

– la l. 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni della l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto nel nostro ordinamento le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore civile e del consumatore e il procedimento di liquidazione del patrimonio, che trovano oggi collocazione proprio nel codice della crisi di impresa (v. *infra* il capitolo IV).

Se tutti gli operatori hanno concordemente affermato che era divenuto improrogabile riformare la legge fallimentare, non si registra una unanimità di vedute riguardo al risultato raggiunto, soprattutto se raffrontato al dibattito che

si era sviluppato negli anni precedenti, un dibattito che anzi sembra essere stato ignorato dal legislatore della riforma.

Quel che si può dire è che l'intervento legislativo è stato tutt'altro che organico, dal momento che la scelta operata è stata di non dettare una regolamentazione *ex novo*, abrogando il r.d. 267/1942, bensì di ricorrere al metodo della novellazione, inserendo nuove disposizioni in un corpo normativo ispirato a differenti ideologie ed emanato in un contesto economico-sociale profondamente differente. Il sistema che è così derivato non si presenta del tutto coerente e il risultato finale raggiunto non ha risolto tutti gli interrogativi che si sono posti via via all'interprete. Il tutto aggravato dalla circostanza che, poiché la riforma si è sviluppata in tempi differenti e le nuove disposizioni hanno trovato – di norma – applicazione nelle procedure fallimentari già aperte, nello stesso tempo hanno finito per convivere procedure fallimentari rette da discipline diverse.

Un dato sicuramente non positivo che tuttavia non offusca gli aspetti positivi della riforma avviata nel 2005.

In primo luogo, l'esigenza di assicurare, per quanto possibile, la conservazione e la prosecuzione dell'impresa in crisi. Ed infatti viene privilegiato il ricorso a soluzioni preventive e negoziali, dirette, da un lato, a valorizzare l'autonomia privata e a rafforzare il ruolo dei soggetti privati (debitore e creditori), nella convinzione che siano questi soggetti a potere meglio valutare gli interessi in gioco, e, dall'altro, a limitare l'intervento giurisdizionale. E ciò anche al fine di tentare, ove possibile, un recupero dell'attività imprenditoriale o, quanto meno, di conservare il valore dell'impresa. Espressione di questa esigenza sono il piano di risanamento e di riequilibrio [art. 67, comma 3, lett. *d*), l. fall.], l'accordo di ristrutturazione dei debiti [art. 182-*bis* l. fall.], il concordato preventivo [artt. 160 ss. l. fall.], il concordato con continuità aziendale [art. 182-*bis* l. fall.] e, anche, il concordato fallimentare [artt. 124 ss. l. fall.], che si presenta come l'ultima possibilità per evitare la liquidazione concorsuale.

In secondo luogo, la revisione della disciplina dei rapporti tra gli organi della procedura, disciplina che vede non più nel giudice delegato, bensì nel curatore e nel comitato dei creditori le figure centrali del procedimento. Ed infatti il legislatore sia con il d.lgs. 5/2006 sia con il d.lgs. 169/2007 ha ridisegnato i ruoli degli organi della procedura, nel senso di ridimensionare il ruolo del giudice, «esclusivamente indirizzato ad una funzione di controllo sulla regolarità della procedura e di organo preposto alla soluzione dei conflitti endoconcorsuali», di accentuare quello del curatore, «divenuto il vero organo motore della procedura» e di rivitalizzare quello del comitato dei creditori, cui spetta il compito di controllare l'attività del curatore e di «effettuare le valutazioni sulla convenienza economica delle operazioni liquidatorie», con pareri spesso vincolanti e con autorizzazioni.

Infine, un differente atteggiamento nei confronti del debitore, che non viene più visto come un soggetto che deve essere a tutti i costi sanzionato, tanto da essere eliminate le disposizioni punitive della persona del fallito. Pensiamo, ad esem-



pio, all'abrogazione dell'art. 50 l. fall., sul pubblico registro del fallito, all'art. 49 l. fall., che ha eliminato il divieto di allontanamento dalla propria residenza, senza l'autorizzazione del giudice, all'art. 142, l. fall., che ha introdotto il nuovo istituto dell'esdebitazione, che comporta la remissione dei debiti, all'art. 152 l. fall., che ha cancellato la perdita del diritto di elettorato attivo e passivo.

## 2. L'influenza degli organismi europei sulla legislazione italiana della crisi di impresa

Tra il 2014 e il 2016 sono stati emanati in Europa dei documenti che hanno svolto un ruolo significativo nell'ulteriore processo riformatore della materia concorsuale.

Il primo documento è rappresentato dalla Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014, 2014/135/UE, che, pur non avendo la forza propria del Regolamento, ha finito per esercitare tuttavia un'influenza non secondaria sulle legislazioni nazionali. Finalità di tale Raccomandazione («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza») è di «incoraggiare una maggiore coerenza tra i quadri nazionali in materia di insolvenza onde ridurre le divergenze e le inefficienze che ostacolano la ristrutturazione precoce di imprese sane in difficoltà finanziaria e promuovere la possibilità per gli imprenditori onesti di ottenere una seconda opportunità, riducendo con ciò i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori».

Non è questa la sede per potere esaminare compiutamente tale documento; è però evidente la duplice finalità perseguita: favorire, da un lato, il risanamento dell'impresa, per quanto possibile, e non la sua liquidazione e, dall'altro, la riabilitazione del debitore. Ed infatti si contempla che

(a) il debitore dovrebbe potere procedere alla ristrutturazione in una fase iniziale, non appena sia evidente che sussiste probabilità di insolvenza, con mantenimento del controllo della gestione corrente dell'impresa;

(b) il debitore dovrebbe potere chiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali proposte dai creditori, anche titolari di un privilegio o di una garanzia, che potrebbero ostacolare il piano di ristrutturazione; dovrebbero essere sospesi anche l'obbligo del debitore di presentare istanza di fallimento e le domande dei creditori di aprire la procedura di insolvenza contro il debitore;

(c) il piano di ristrutturazione adottato dai creditori che rappresentano la maggioranza prescritta dal diritto nazionale dovrebbe essere vincolante per tutti i creditori, a condizione che sia stato omologato dal giudice;

(d) i nuovi finanziamenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione non dovrebbero essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori;

(e) la procedura di ristrutturazione non dovrebbe essere lunga né costosa e dovrebbe essere flessibile, senza dovere prevedere sempre l'intervento del giudice;

(f) gli effetti negativi del fallimento sull'imprenditore dovrebbero essere limitati per dare a questi una seconda opportunità, ammettendolo al beneficio della liberazione integrale dai debiti oggetto del fallimento dopo massimo tre anni, senza dovere, in linea di principio, rivolgersi nuovamente al giudice.

Il secondo documento è costituito dal Regolamento UE 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, entrato in vigore il 26 giugno 2015, relativo alle procedure di insolvenza (v. *infra* il capitolo XXV).

L'obiettivo perseguito con tale Regolamento, che ha sostituito il Regolamento CE n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, è di rendere le procedure d'insolvenza transfrontaliere più efficienti ed efficaci. Significativamente nel considerando 10 si prevede l'opportunità di «estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche e che danno una seconda opportunità agli imprenditori. In particolare, il regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, nonché alle procedure per cui il debitore mantiene un controllo totale o parziale dei suoi beni e affari». Il Regolamento mira, pertanto, ad incentivare il recupero dell'attività imprenditoriale, privilegiando così le procedure finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa, anziché alla sua liquidazione.

E come è stato ben evidenziato con tale Regolamento si assiste ad un significativo cambio di rotta dal momento che la liquidazione del patrimonio del debitore rappresenta solo una mera eventualità e non più il fine principale della procedura d'insolvenza.

Il terzo documento è la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 «riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti».

Una proposta che si colloca sulla stessa linea dei due precedenti documenti analizzati: favorire la continuazione dell'attività di impresa e le soluzioni dirette al risanamento dell'impresa stessa anziché il fallimento o la liquidazione del patrimonio del debitore, nella convinzione che la prima soluzione sia quella preferibile anche per il regolare funzionamento del mercato; limitare gli effetti del fallimento, al fine di liberare l'imprenditore dai debiti, fornendogli così una seconda opportunità; aumentare l'efficienza delle procedure, favorendo la specializzazione dei giudici e dei professionisti.

E così si legge che «un ruolo importante nello sviluppo di una cultura del salvataggio delle imprese anziché della loro liquidazione è svolto dalle norme sul dovere di diligenza dei dirigenti dell'impresa quando questa è prossima all'insolvenza, in quanto incoraggiano la ristrutturazione precoce e prevengono i fenomeni patologici e le perdite evitabili per i creditori. Altrettanto importanti sono le norme sugli strumenti di allerta»; che «le procedure d'insolvenza dovrebbero

essere adattate per permettere al debitore in difficoltà finanziarie di procedere alla ristrutturazione in una fase precoce. A tal fine si dovrebbe sopprimere l'obbligo del debitore di presentare istanza di fallimento finché è ancora in un processo di ristrutturazione formale, in quanto tale istanza potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi della ristrutturazione»; che «per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa occorre una cultura del salvataggio più forte, che aiuti le imprese economicamente sostenibili a ristrutturarsi e a continuare a operare, incanalando al contempo le imprese senza possibilità di sopravvivenza verso una rapida liquidazione, e che offra agli imprenditori onesti in difficoltà una seconda opportunità. La presente proposta costituisce un importante passo avanti verso un cambiamento di cultura».

### 3. Dalla legge delega 155/2017 ai d.lgs. 14/2019 e 147/2020

I tempi erano oramai maturi per un intervento che finalmente riformasse in modo sistematico ed organico l'intera materia delle procedure concorsuali, sostituendo al r.d. 267/1942 un nuovo corpo normativo, che fosse in linea con la nuova realtà economico e sociale e facesse proprie anche le indicazioni che provenivano a livello europeo dirette ad anticipare l'emersione della crisi di impresa, agevolando soluzioni che, da un lato, consentissero il recupero dell'attività di impresa, anziché la liquidazione del patrimonio, e, dall'altro, favorissero il reinserimento dell'imprenditore nella realtà economica.

Con la legge 19 ottobre 2017, n. 155, «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», il Parlamento ha fissato una serie di criteri e principi direttivi.

E così nell'art. 2 ha indicato i criteri e i principi generali, quali (a) la sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale»; (b) l'eliminazione dell'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; (c) il mantenimento della (attuale) nozione di insolvenza, con l'introduzione della definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza; (d) l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, «in conformità» alla procedura per la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 15 r.d. 267/1942, «con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo»; (e) l'assoggettamento al modello processuale unico di tutte le categorie di debitori: persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività commerciale, artigianale o agricola, con esclusione soltanto degli enti pubblici; (f) l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio in base alla nozione di «centro degli interessi principali del debitore»; (g) la trattazione prioritaria delle proposte volte a superare la crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi in cui non sia proposta

un'ideale soluzione alternativa; *(h)* l'unificazione e la semplificazione della disciplina dei vari riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale; *(i)* la notificazione via pec nei confronti del debitore professionista o imprenditore agli indirizzi risultanti dal registro delle imprese o da INI-PEC; *(l)* la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, riduzione delle ipotesi di prededuzione, responsabilizzazione degli organi di gestione; *(m)* la riformulazione delle disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge; *(n)* la specializzazione dei giudici addetti alle procedure concorsuali, anche attraverso una apposita e nuova attribuzione di competenza; *(o)* l'istituzione di un albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza; *(p)* l'armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e insolvenza dei datori con la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

Criteri e principi generali che indicano in modo sufficientemente chiaro come la finalità del legislatore del 2017 sia stata di dare vita ad un sistema nel quale la liquidazione delle attività dell'imprenditore costituisca l'estrema soluzione alla crisi e solo nei casi in cui non sia proposta un'ideale soluzione alternativa che assicuri la continuità aziendale.

Per completezza dobbiamo porre in evidenza che il Parlamento ha dettato specifici principi e criteri direttivi relativamente ai gruppi di imprese (art. 3), alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (art. 4), agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai piani di risanamento (art. 5), alla procedura di concordato preventivo (art. 6), alla procedura di liquidazione giudiziale (art. 7), all'esdebitazione (art. 8), alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 9), ai privilegi (art. 10), alle garanzie (artt. 11 e 12), ai rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali (art. 13).

Il 12 gennaio 2019, in attuazione della legge n. 155/2017, è stato emanato il d.lgs. 14 «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» (pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019), «espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali». Decreto che peraltro, come si avrà modo di appurare, non ha realizzato compiutamente tutti i principi dettati nella legge delega.

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (in seguito solo c.c.i.i.) era prevista per il 15 agosto 2020, tranne che per la parte che ha novellato il codice civile che è entrato in vigore già dal 16 marzo 2019.

Sta di fatto che con la l. 8 marzo 2019, n. 29, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare «disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155», prevedendo modifiche al d.lgs. 14/2019. E in attuazione di tale delega è stato emesso il «decreto correttivo» d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (pubblicato sulla G.U. n. 276 del 5

novembre 2020) [tra le novità di maggior rilievo vi sono la competenza esclusiva in capo agli amministratori dell'istituzione degli assetti organizzativi dell'impresa; la nuova definizione di crisi d'impresa e dei suoi indicatori; l'innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell'attivazione della c.d. allerta esterna da parte dell'Agenzia delle Entrate].

L'entrata in vigore del c.c.i.i., a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19, è stata differita al 1° settembre 2021 con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (art. 5), c.d. decreto "Liquidità", conv. con modif. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40.

#### **4. La Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019**

In questo contesto si inserisce la legge 22 aprile 2021, n. 53, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», che all'art. 1 delega il Governo «ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A».

Orbene, il n. 22 dell'Allegato A concerne la «Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)».

Si tratta della Direttiva "*Insolvency*", che ha l'obiettivo di «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata» (considerando 1).

In particolare, questa direttiva individua quale misura iniziale per evitare l'insolvenza la predisposizione di «strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce» (considerando 22), «quando sembra probabile che l'insolvenza possa essere evitata e la sostenibilità dell'attività assicurata» (considerando 24).

Direttiva “*Insolvency*” che, al pari dei documenti esaminati in precedenza, è diretta a favorire soluzioni che puntano al risanamento dell'impresa, anziché alla sua liquidazione, con salvaguardia dei posti di lavoro, attraverso la previsione di misure di ristrutturazione preventiva (art. 4), la sospensione delle azioni esecutive individuali (artt. 6-7), la predisposizione di piani di ristrutturazione (artt. 8 ss.), l'accesso all'esdebitazione (artt. 20 ss.).

Il termine di recepimento della Direttiva “*Insolvency*”, fissato al 17 luglio 2021, è stato prorogato al 17 luglio 2022, su richiesta inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2, della medesima direttiva.

## 5. Il d.l. 118/2021 convertito dalla l. 14/2021

L'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia ha indotto il legislatore a rinviare ancora una volta l'entrata in vigore del c.c.i.i. e ad apportare talune novità. Con d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif. dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147, è stato disposto il rinvio al 15 maggio 2022 (che cade di domenica) dell'entrata in vigore del c.c.i.i., nonché il rinvio degli strumenti di allerta al 31 dicembre 2023, che pure rappresentavano i punti di forza sui quali era fondato il c.c.i.i., con il dichiarato obiettivo di prevenire le crisi aziendali e di permetterne il superamento.

Il nuovo intervento legislativo non si è però limitato a rinviare l'entrata in vigore del c.c.i.i., ma ha previsto, in sostituzione degli strumenti di allerta, l'introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, dell'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, che tutte le imprese iscritte al registro delle imprese, adiuutate da un esperto, possono utilizzare al fine di risanare l'impresa che, pur in condizioni di difficoltà finanziarie ed economiche, potrebbe avere le potenzialità per restare sul mercato (su tale istituto v. *infra* il capitolo II). Il d.l. 118/2021 è stato poi “affiancato” dal decreto del Direttore Generale del Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 settembre 2021, che ha recepito il documento predisposto da apposita Commissione nominata dal Ministro della Giustizia, che ha definito il contenuto del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, la check-list particolareggiata del piano di risanamento dell'impresa, il protocollo di conduzione della composizione negoziata, la formazione degli esperti, il contenuto della piattaforma.

Il d.l. 118/2021, conv. con modif. dalla l. n. 147/2021, ha poi apportato alcune novità alla legge fallimentare, soprattutto agli istituti del concordato preventivo (art. 180, comma 4), degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis*, commi 4 e 8), delle forme di finanziamento finalizzate alla continuità aziendale

nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione (art. 182-*quinquies*, commi 5 e 6), degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182-*septies*), della convenzione di moratoria (art. 182-*octies*), degli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182-*novies*), del concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-*bis*, comma 2), novità che sono entrate in vigore il 25 agosto 2021.

Il d.l. 118/2021, conv. con modif. dalla l. 147/2021, è stato poi modificato in alcune sue parti dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, che ha introdotto delle disposizioni che incidono sulla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. In particolare, questo ulteriore intervento legislativo (entrato in vigore il 7 novembre 2021) reintroduce all'art. 30-*sexies* il meccanismo di allerta esterna consistente nell'obbligo per i creditori qualificati di segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento dei contributi previdenziali (l'Inps), l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'iva (l'Agenzia delle entrate), l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni (l'Agenzia delle entrate-Riscossione). Va tuttavia evidenziato che questo articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 47 d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, dal momento che identica disposizione è ora contenuta nell'art. 25-*novies* c.c.i.i.

## 6. Il d.l. 36/2022 e il d.lgs. 83/2022

Il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, in esecuzione della delega contenuta nella legge 53/2021, ha approvato in prima lettura lo schema del d.lgs. di recepimento della Direttiva “*Insolvency*”, la cui entrata in vigore è prevista per il 17 luglio 2022, schema inviato alle competenti Commissioni parlamentari e al Consiglio di Stato per i rispettivi pareri.

In data 30 aprile 2022 è stato emanato il d.l. n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, conv. con modif. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, che all'art. 42 introduce modifiche all'art. 389 c.c.i.i., come riformato dal d.l. 118/2021, conv. con modif. dalla l. 14/2021. In particolare, si prevede:

- (a) che il c.c.i.i. entri in vigore il 15 luglio 2022;
- (b) che il comma 1-*bis*, che rinviava le procedure di allerta al 31 dicembre 2023, venga abrogato.

Infatti, una volta che con il d.l. 118/2021 è stato introdotto il procedimento di composizione negoziata (entrato in vigore il 15 novembre 2021) e che questo procedimento nello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022 ha preso il posto delle procedure di allerta nel Titolo II della Parte Prima, l'abrogazione *tout court* delle procedure di allerta e degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) era inevitabile.

In data 16 giugno 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che recepisce la Direttiva “*Insolvency*” ed introduce così alcune modifiche al c.c.i.i., decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 il 1° luglio 2022.

Come già anticipato, il d.lgs. 21 giugno 2022, n. 83 interviene sul Titolo II della Parte Prima del c.c.i.i., eliminando le disposizioni sulle “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” e sostituendole con il “Titolo II Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi” (artt. 12 – 25-*undecies*). In altri termini il d.lgs. 83/2022 inserisce nel c.c.i.i. l’istituto della composizione negoziata che era stato introdotto con il d.l. 118/2021, conv. con modif. dalla l. 147/2021, così come integrato dal d.l. n. 152/2021, conv. con modif. dalla l. n. 233/2021.

Sicché lo strumento di allerta precoce non è più la procedura di allerta, bensì la composizione negoziata della crisi. E nel nuovo Titolo II non sono più previsti gli indicatori della crisi e la segnalazione al Pubblico ministero.

Inoltre, il d.lgs. 83/2022 riscrive diverse disposizioni del c.c.i.i., al fine di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1023 “*Insolvency*”, rafforzando le procedure che consentono di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali, dirette «a garantire maggiore libertà di azione dell’imprenditore, a valorizzare il consenso dei creditori e a ridurre, in un’ottica di efficienza e rapidità del processo di ristrutturazione, il ruolo del tribunale». E così, oltre ad introdurre i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (artt. 64-*bis* e *ter*), il d.lgs. 83/2022 introduce non poche modifiche al concordato preventivo in continuità aziendale, che è destinato a diventare preminente rispetto al concordato preventivo liquidatorio, che viene invece ridimensionato come meglio si vedrà in seguito (v. *infra* il capitolo VI). Subito dopo il d.lgs. 83/2022, il legislatore è intervenuto nuovamente sul c.c.i.i., modificando l’art. 25-*novies*, dettato in tema di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, con il d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. con modif. dalla l. 4 agosto 2022, n. 122.

Il c.c.i.i. entrato in vigore il 15 luglio 2022 è il risultato ultimo (si spera finale) del d.lgs. n. 14/2019 modificato ed integrato da numerosi decreti legge, leggi e decreti legislativi: d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con modif. dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40; d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147; d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif. dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147; d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193; d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79; d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83; d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. con modif. dalla l. 4 agosto 2022, n. 122.

Ai sensi dell’art. 390 le disposizioni del c.c.i.i. si applicano alle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale il cui ricorso è stato depositato a partire dal 15 luglio 2022, mentre i



ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima del 15 luglio 2022 sono definiti secondo le disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e della l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Ugualmente le procedure di fallimento e le altre procedure concorsuali, pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 83/2022, sono regolate e definite in base alle disposizioni del r.d. 267/1942 e della l. 3/2012.

### Bibliografia essenziale

S. AMBROSINI, *La "miniriforma" del 2021: rinvio (parziale) del CCI, composizione negoziata e concordato semplificato*, in *Dir. fall.*, 2021, 901; V. ANDRIOLI, *Incidenza della Costituzione sulla materia fallimentare*, in *Banca borsa*, 1960, I, 391; V. ANDRIOLI, *L'evoluzione della legislazione fallimentare dal codice di commercio del 1865 al codice civile del 1942*, (1966), in *Studi in onore di Antonio Segni*, I, Milano, 1967, 45; B. ARMELI, *Le procedure di insolvenza nella disciplina europea*, Milano, 2016; L. BALESTRA, *La recente legge delega di riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 2017, 1477; R. BOCCHINI e S. DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 2018, 649; L. BOGGIO, *Confini ed implicazioni dell'ambito di applicazione delle nuove regole UE*, in *Giur. it.*, 2018, 226; M. CAVALLARO, *La legge delega di riforma della crisi d'impresa*, Milano, 2017; P. DE CESARI, *Riforma Rordorf e sollecitazioni europee: le parallele cominciano a convergere*, in *Fallimento*, 2016, 1132; P. DE CESARI, *Il regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi dell'impresa*, in *Fallimento*, 2015, 1026; V. DE SENSI, *Orientamenti comunitari ed evoluzione della disciplina italiana della crisi di impresa*, in *Dir. fall.*, 2014, 798; F. DI MARZIO, *La riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Milano, 2018; F. DI MARZIO, *La riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza – Osservazioni sulla legge delega (l. n. 155/2017)*, Milano, 2017; M. FABIANI, *Gli effetti della liquidazione giudiziali sul debitore e sui creditori*, in *Fallimento*, 2019, 1161; M. FABIANI, *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza tra definizioni, principi generali e qualche omissione*, in *Foro it.*, 2019, I, 162; M. FABIANI, *Di un ordinato ma timido disegno di legge delega sulla crisi d'impresa (commento allo schema di disegno di legge presentato dal governo alla stampa l'11 febbraio 2016)*, in *Fallimento*, 2016, 261; G. FERRI jr, *Impresa e società nella disciplina della liquidazione giudiziale: considerazione in margine al progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Corriere giur.*, 2018, 1277; A. IORIO, *La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà*, in *Dir. fall.*, 2019, 283; G. LO CASCIO, *Il rischio di insolvenza nell'attuale concezione della Commissione europea*, in *Fallimento*, 2014, 733; G. LO CASCIO, *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: considerazioni a prima lettura*, in *Fallimento*, 2019, 263; U. MACRÌ, *La Legislazione italiana e le misur-*

re di risanamento nella Raccomandazione UE 2014/135 e nel Regolamento 2015/343, *id.*, 2015, 1049; R. MARTINO, *La conversione della amministrazione straordinaria in fallimento*, Milano, 2004; P. MENCHINI, *Vicende del reclamo contro i decreti del giudice delegato: un travaglio da sanare*, in *Foro it.*, 1986, I, 1169; G. MONTELLA, *L'antitesi tra procedure conservative e procedure di liquidazione alla luce della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014*, *id.*, 2015, 1039; F. M. MUCCIARELLI, *Il regolamento sulle insolvenze transfrontaliere e la delega italiana sulla crisi d'impresa: riflessioni sul rapporto tra la riforma italiana dell'insolvenza e il diritto dell'Unione europea*, in *Riv. soc.*, 2018, 891; S. PACCHI, *La raccomandazione della commissione Ue su un nuovo approccio all'insolvenza anche alla luce di una prima lettura del regolamento Ue 848/2015*, in *Giust. civ.*, 2015, 537; I. PAGNI, *Crisi d'impresa e crisi del contratto al tempo dell'emergenza sanitaria, tra autonomia negoziale e intervento del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 349; L. PANZANI, *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del C.C.I.A.A.*, in *Fallimento*, 2019, 1141; L. PANZANI, *La proposta di direttiva della commissione Ue: early warning, ristrutturazione e seconda chance*, in *Fallimento*, 2017, 31; P. PELLEGRINELLI, *Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: un cambio nominalistico?*, in *Studi in memoria di Franco Cipriani*, Napoli, 2020, III, 1807; A. ROSSI, *La legge delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa: una prima lettura*, in *Soc.*, 2017, 1375; L. STANGHELLINI, *La proposta di direttiva Ue in materia di insolvenza*, in *Fallimento*, 2017, 874; G. TERRANOVA, *Prime impressioni sull'articolato "Rordorf"*, in *Le procedure concorsuali*, Torino, 2019; F. TOMMASEO, *Responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata del fallimento*, in *Fallimento*, 2011, 429; G. TRISORIO LIUZZI, *I presupposti del fallimento*, in *Diritto delle procedure concorsuali* a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2013; P. VELLA, *L'impatto della Direttiva UE 2019/1023 sull'ordinamento concorsuale interno*, in *Fallimento*, 2020, 747; P. VELLA, *I quadri di ristrutturazione preventiva nella direttiva UE 2019/1023 e nel diritto nazionale*, in *Fallimento*, 2020, 1033.